

# Circolare per lo Studio

## Principali scadenze 16-30 novembre 2021

a cura di Saverio Cinieri

Dal 16 al 30 novembre ci sono molti appuntamenti con il fisco, la maggior parte dei quali sono in scadenza a fine mese.

In particolare, meritano di essere segnalate le seguenti scadenze tutte fissate il 30 novembre:

- versamento seconda o unica rata 2021 delle imposte sui redditi e IRAP;
- presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP 2021;
- presentazione LIPE terzo trimestre 2021;
- versamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al terzo trimestre 2021;
- versamento delle rate 2020 e 2021 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio sospese a causa dell'epidemia da Coronavirus.

### 16 MARTEDÌ

#### ACCISE

#### Accise

**Attività** - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di ottobre.

**Soggetti obbligati** - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;

e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa:

- il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.

**Modalità** - Versamento con il modello F24-Accise.

#### DICHIARAZIONI

#### Modello Redditi ENC - Versamento

**Attività** - Versamento, relativo alle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo 2020 e di primo acconto 2021:

1) Per i contribuenti non soggetti agli ISA:

- della sesta rata, con interesse pari allo 1,50%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;
- della quinta rata, con interesse pari allo 0,17%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

2) Per i contribuenti soggetti agli ISA della quarta rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 15 settembre.

	<p><b>Soggetti obbligati</b> - Enti non commerciali ed equiparati, titolari di partita Iva.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento per i soggetti titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.</p> <p>I codici tributo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2003-Ires-saldo;</li> <li>• 2001-Ires acconto-prima rata;</li> <li>• 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;</li> <li>• 3812-Irap acconto-prima rata;</li> </ul> <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p><b>DICHIARAZIONI</b></p>	<p><b>Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – Versamento rate</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento, relativo alle imposte (IRPEF e IRAP) a titolo di saldo 2020 e di primo acconto 2021:</p> <p>1) Per i contribuenti non soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della sesta rata, con interesse pari all'1,50%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;</li> <li>• della quinta rata, con interesse pari allo 0,17%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p>2) Per i contribuenti soggetti agli ISA della quarta rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 15 settembre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Persone fisiche, non titolari di partita IVA, tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2021.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4001 – IRPEF-saldo;</li> <li>• 4033 – IRPEF-acconto-prima rata;</li> <li>• 3801 – Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;</li> <li>• 3843 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – acconto;</li> <li>• 3844 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – saldo;</li> <li>• 4200 – Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;</li> <li>• 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.</li> </ul>
<p><b>DICHIARAZIONI</b></p>	<p><b>Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento rate</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento, relativo alle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo 2020 e di primo acconto 2021:</p> <p>1) Per i contribuenti non soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della sesta rata, con interesse pari all'1,50%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;</li> <li>• della quinta rata, con interesse pari allo 0,17%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p>2) Per i contribuenti soggetti agli ISA della quarta rata, con interesse calcolato al tasso del</p>

	<p>4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 15 settembre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2003 - Ires - saldo;</li> <li>• 2001 - Ires acconto - prima rata;</li> <li>• 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - saldo;</li> <li>• 3812 - Irap acconto - prima rata;</li> </ul> <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p><b>DICHIARAZIONI</b></p>	<p><b>Modello Redditi SP - Versamento rate</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2020 e di primo acconto 2021:</p> <p>1) Per i contribuenti non soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della sesta rata, con interesse pari all'1,50%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;</li> <li>• della quinta rata, con interesse pari allo 0,17%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p>2) Per i contribuenti soggetti agli ISA della quarta rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 15 settembre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Le società di persone ed equiparati, titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4001-Irpef-saldo;</li> <li>• 4033-Irpef-acconto-prima rata;</li> <li>• 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;</li> <li>• 3812-Irap acconto-prima rata;</li> <li>• 3801-Addizionale regionale all'irpef sul reddito delle persone fisiche;</li> <li>• 3843-Addizionale comunale all'irpef - autotassazione - acconto;</li> <li>• 3844-Addizionale comunale all'irpef - autotassazione - saldo;</li> <li>• 4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;</li> <li>• 1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate;</li> <li>• 1793 -Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - acconto prima rata;</li> <li>• 1795-imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - saldo;</li> </ul> <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 - versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti dalla perdita</p>

	<p>dell'avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese di ottobre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Versamento ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente operate nel corso del mese di ottobre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001 – Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio" in luogo del codice tributo "1004".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su contributi corrisposti ad imprese</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui contributi corrisposti ad imprese nel corso del mese di ottobre da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1045 – Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente (Tfr-trattamento di fine rapporto).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1012 – "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto "conto unico" del mese di ottobre in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su provvigioni</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel corso del mese precedente ed inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e/o rappresentanza.</p>

	<p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24 utilizzando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro Autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su retribuzioni e pensioni</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente operate nel corso del mese di ottobre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1001 – Ritenute su retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute indennità cessazione rapporti di agenzia</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposto nel corso del mese di ottobre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Addizionale regionale Irpef – Versamento rata</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della rata o quota dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;</li> <li>- in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3802 – Addizionale regionale all'Irpef – sostituti d'imposta".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute sui bonifici per ristrutturazione</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di ottobre sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali compete la detrazione d'imposta.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche e Poste italiane.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sull'entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di set-</p>

	<p>tembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di ottobre in relazione a premi di risultato.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente".</p> <p>Si è specificato "come regola", in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori dalle predette regioni;</li> <li>• 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione;</li> <li>• 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione;</li> <li>• 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione.</li> </ul>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su redditi di lavoro autonomo</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo e specificamente quelli inerenti ai compensi per l'esercizio di arti e professioni.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su premi lotterie e simili</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese di ottobre derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza".</p>

<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Addizionale stock options</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d'imposta nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo "1033 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options".</p> <p>Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia" in luogo del codice tributo "1054" utilizzabile fino al 31/12/2016;</li> <li>• 1901 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna" in luogo del codice tributo "1055" utilizzabile fino al 31/12/2016;</li> <li>• 1920 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta" in luogo del codice tributo "1056" utilizzabile fino al 31/12/2016;</li> <li>• 1301 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione" in luogo del codice tributo "1059".</li> </ul>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su premi vincite e premi diversi da lotterie e spettacoli di abilità</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese di ottobre ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1048 - Ritenute su altre vincite e premi".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell'ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di settembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, Sim e società fiduciarie.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Addizionale comunale Irpef - Versamento rata</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento:</p> <p>- della rata o quota dell'addizionale comunale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;</p>

	<p>- in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta-Saldo".</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese di ottobre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali;</li> <li>• 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari;</li> <li>• 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti;</li> <li>• 1030 - Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi;</li> <li>• 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti;</li> <li>• 1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;</li> <li>• 1043 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti;</li> <li>• 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere;</li> <li>• 1706 - ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti;</li> <li>• 1707 - ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a ottobre relativamente ai contratti di locazione "breve" per i quali l'intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.</p> <p>Si ricorda che le "locazioni brevi" sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l'aliquota del 21%, sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.</p> <p>La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca ovvero a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.</p> <p><b>Modalità</b> - Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.</p>



	<p>Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il "1919", riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare "0006" - "2017").</p>
<b>IVA</b>	<p><b>Liquidazione Iva periodica - Soggetti mensili</b></p> <p><b>Attività</b> - Liquidazione e versamento dell'ammontare di Iva a credito dell'Erario relativa al mese di ottobre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professioni in regime mensile.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6010 - Versamento Iva mensile-ottobre".</p>
<b>IVA</b>	<p><b>Liquidazione IVA periodica - Soggetti trimestrali ordinari</b></p> <p><b>Attività</b> - Liquidazione e versamento dell'ammontare di Iva a credito dell'Erario relativa al terzo trimestre (mesi di luglio, agosto e settembre).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professioni in regime ordinario trimestrale (esclusi, quindi, i soggetti che applicano i regimi speciali di cui al comma 4 dell'art. 74 del decreto Iva).</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6033 - Versamento Iva trimestrale - Terzo trimestre", con applicazione della maggiorazione dell'1%.</p>
<b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b>	<p><b>Imposta sugli intrattenimenti</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di ottobre da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività simili.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6728 - Imposta sugli intrattenimenti".</p>
<b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b>	<p><b>Tobin tax - Versamento</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012);</li> <li>• 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012);</li> <li>• 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012).</li> </ul>

	<p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.</p> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle finanze <a href="http://www.rgs.mef.gov.it">www.rgs.mef.gov.it</a>.</p>
<b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b>	<p><b>Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori</b></p> <p><b>Attività</b> - Pagamento da parte degli assicuratori dell'acconto, nella misura del 12,5%, dell'imposta sui premi ed accessori dovuta per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Compagnie ed imprese di assicurazione.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p>

**17** MERCOLEDÌ**RAVVEDIMENTO****Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni**

**Attività** - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 18 ottobre 2021.

**Soggetti obbligati** - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

**Modalità** - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;
- 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

**18** GIOVEDÌ**RAVVEDIMENTO****Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni**

**Attività** - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 20 agosto 2021.

**Soggetti obbligati** - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

**Modalità** - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo va-

	<p>riabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;</li> <li>• 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;</li> <li>• 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.</li> </ul> <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.</li> </ul>
--	---

## 22 LUNEDÌ

TASSE E  
IMPOSTE  
VARIE**Canone di concessione**

**Attività** - Pagamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento inerente al quinto periodo contabile (mesi di settembre e ottobre).

**Soggetti obbligati** - Concessionari della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.

**Modalità** - L'adempimento deve risultare posto in essere utilizzando il modello F24-accise, specificando il codice tributo "5185-canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".

## 23 MARTEDÌ

TASSE E  
IMPOSTE  
VARIE**Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento**

**Attività** - Pagamento della quarta rata del quinto periodo contabile (mese di settembre e ottobre), pari al prelievo erariale unico dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate.

**Soggetti obbligati** - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

**Modalità** - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5159-prelievo erariale unico e interessi - V periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)".

## 25 GIOVEDÌ

## IVA

**Elenchi Intrastat - Periodicità mensile**

**Attività** - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a ottobre (soggetti mensili).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, permane soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi - aventi periodi di riferimento a partire da tale data - concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora

	<p>l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro;</p> <p>- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.</p> <p>Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Operatori intracomunitari (iscritti al Vies) tenuti all'adempimento mensile, in quanto risultano aver posto in essere cessioni/acquisti di beni e servizi resi/ricevuti superiori a euro 50.000,00 nel corso del precedente trimestre solare e/o in uno dei quattro trimestri precedenti.</p> <p><b>Modalità</b> - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange <i>oppure</i> all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.</p>
--	--

<b>29</b> LUNEDÌ	<b>Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento</b>
<b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b>	<p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 28 novembre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Pagamento della prima rata del sesto periodo contabile (novembre – dicembre), pari al 25% del PREU dovuto per il quarto periodo contabile (mesi di luglio e agosto).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5160-prelievo erariale unico ed interessi – VI periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)".</p>

<b>30</b> MARTEDÌ	<b>Comunicazione periodica intermediari finanziari</b>
<b>COMUNICAZIONE</b>	<p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. 605/73.</p> <p><b>Modalità</b> - Trasmissione esclusivamente in via telematica.</p>
<b>COMUNICAZIONE</b>	<b>Soggetti che effettuano operazioni in oro</b> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione</p>

	<p>o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.</p> <p><b>Modalità</b> - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.</p>
IVA	<p><b>Opzioni IVA ed imposte dirette</b></p> <p><b>Attività</b> - Comunicazione, in via telematica, dell'esercizio o della revoca dell'opzione per i soggetti che non presentano la dichiarazione dei redditi.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - I contribuenti che, con comportamenti concludenti, hanno di fatto esercitato o revocato l'opzione per regimi di determinazione dell'Iva e/o delle imposte dirette o per regimi contabili diversi da quelli ordinariamente loro applicabili.</p> <p><b>Modalità</b> - I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA effettuano la comunicazione nella dichiarazione stessa.</p> <p>I soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale effettuano la comunicazione con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA.</p>
COMUNICAZIONE	<p><b>Remissione in bonis</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per "sanare" l'eventuale omessa o tardiva effettuazione di comunicazioni o altri adempimenti di natura formale alla cui preventiva presentazione è subordinato l'accesso a benefici fiscali o regimi fiscali opzionali.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Contribuenti interessati alla fruizione di benefici fiscali ovvero di regimi fiscali opzionali.</p> <p><b>Modalità</b> - Al fine di sanare la violazione il soggetto interessato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• essere in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento;</li> <li>• effettuare la comunicazione (o l'adempimento) richiesto, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione fiscale utile;</li> <li>• versare "contestualmente", mediante F24, la sanzione minima di euro 250, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti d'imposta disponibili.</li> </ul> <p>Inoltre, analogamente a quanto previsto per il ravvedimento operoso, è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la violazione non sia già stata oggetto di contestazione;</li> <li>• non siano iniziati accessi/ispezioni/verifiche o altra attività amministrativa di accertamento della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza.</li> </ul>
DICHIARAZIONI	<p><b>Dichiarazione IRAP - Presentazione telematica</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IRAP relativa l'anno d'imposta 2020.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - I contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP.</p> <p><b>Modalità</b> - La dichiarazione IRAP, da presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri</li> </ul>

	<p>soggetti abilitati).</p> <p><b>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</b></p>
<p><b>DICHIARAZIONI</b></p>	<p><b>Modello Redditi ENC – Presentazione</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la presentazione del modello Redditi ENC relativa l'anno d'imposta 2020.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sono tenuti all'adempimento gli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, soggetti all'Ires, nonché società ed enti non residenti soggetti all'IRES.</p> <p><b>Modalità</b> - La dichiarazione, da presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici delle Entrate;</li> <li>• tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).</li> </ul>
<p><b>DICHIARAZIONI</b></p>	<p><b>Modello Redditi PF – Presentazione telematica</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la presentazione del modello Redditi PF e SP relativo l'anno d'imposta 2020.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sono tenute all'adempimento le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.</p> <p><b>Modalità</b> - La dichiarazione, da presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici delle Entrate;</li> <li>• tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).</li> </ul> <p>È, inoltre, possibile consegnare la dichiarazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate abilitato a fornire il servizio telematico.</p> <p><b>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</b></p>
<p><b>DICHIARAZIONI</b></p>	<p><b>Modello redditi SC – Presentazione</b></p> <p><b>Attività</b> - Presentazione, mediante invio telematico, della dichiarazione dei redditi modello Redditi SC da parte delle società di capitali e degli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d'imposta il 31/12/2020.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Ires con periodo d'imposta o esercizio sociale coincidente con l'anno solare.</p> <p><b>Modalità</b> - La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati.</p> <p><b>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</b></p>
<p><b>DICHIARAZIONI</b></p>	<p><b>Modello Redditi SP – Presentazione telematica</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la presentazione del modello Redditi PF e SP relativo l'anno d'imposta 2020.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sono tenute all'adempimento le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.</p>

	<p><b>Modalità</b> - La dichiarazione, da presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici delle Entrate;</li> <li>• tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).</li> </ul> <p><b>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</b></p>
<p><b>DICHIARAZIONI</b></p>	<p><b>Modello Redditi ENC - Versamento</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento, relativo alle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo 2020 e di primo acconto 2021:</p> <p>1) Per i contribuenti non soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della sesta rata, con interesse pari all'1,65%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;</li> <li>• della sesta rata, con interesse pari allo 1,32%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p>2) Per i contribuenti soggetti agli ISA della quarta rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 15 settembre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Enti non commerciali ed equiparati, non titolari di partita Iva.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento per i soggetti titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.</p> <p>I codici tributo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2003-Ires-saldo;</li> <li>• 2001-Ires acconto-prima rata;</li> <li>• 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;</li> <li>• 3812-Irap acconto-prima rata;</li> </ul> <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p><b>DICHIARAZIONI</b></p>	<p><b>Dichiarazione redditi - Modello Reddito PF - Versamento rate</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2020 e di primo acconto 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della sesta rata, con interesse pari allo 1,65%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;</li> <li>• della quinta rata, con interesse pari allo 1,32%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Le persone fisiche, non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione del modello Redditi PF.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4001-Irpef-saldo;</li> <li>• 4033-Irpef-acconto-prima rata;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3801-Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;</li> <li>• 3843-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – acconto;</li> <li>• 3844-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – saldo;</li> <li>• 4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;</li> <li>• 1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.</li> </ul>
<p><b>DICHIARAZIONI</b></p>	<p><b>Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento rate</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2020 e di primo acconto 2021:</p> <p>1) Per i contribuenti non soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della sesta rata, con interesse pari all'1,65%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;</li> <li>• della sesta rata, con interesse pari allo 1,32%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p>2) Per i contribuenti soggetti agli ISA della quarta rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 15 settembre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Ires, non titolari di partita IVA, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2003 – Ires – saldo;</li> <li>• 2001 – Ires acconto – prima rata;</li> <li>• 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – saldo;</li> <li>• 3812 – Irap acconto – prima rata;</li> </ul> <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p><b>DICHIARAZIONI</b></p>	<p><b>Dichiarazione redditi – Modello Reddito SP – Versamento rate</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2020 e di primo acconto 2021:</p> <p>1) Per i contribuenti non soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della sesta rata, con interesse pari allo 1,65%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;</li> <li>• della sesta rata, con interesse pari allo 1,32%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p>2) Per i contribuenti soggetti agli ISA della quarta rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 15 settembre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Le società di persone fisiche ed enti equiparati non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione del modello Redditi SP.</p>



	<p><b>Modalità</b> - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4001-Irpef-saldo;</li> <li>• 4033-Irpef-acconto-prima rata;</li> <li>• 3801-Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;</li> <li>• 3843-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – acconto;</li> <li>• 3844-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – saldo;</li> <li>• 4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;</li> <li>• 1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.</li> </ul>
<b>DICHIARAZIONI</b>	<p><b>Indici sintetici di affidabilità fiscale – Presentazione modello</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la presentazione del modello ISA relativo l'anno d'imposta 2019.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sono tenute all'adempimento le imprese e i lavoratori autonomi.</p> <p><b>Modalità</b> - Il modello va allegato alla dichiarazione dei redditi, da presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, che può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici delle Entrate;</li> <li>• tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).</li> </ul>
<b>IVA</b>	<p><b>Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12</b></p> <p><b>Attività</b> - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).</p> <p><b>Modalità</b> - Presentazione telematica.</p> <p>Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.</p>
<b>COMUNICAZIONE</b>	<p><b>Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA</b></p> <p><b>Attività</b> - Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel terzo trimestre solare.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.</p> <p><b>Modalità</b> - Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".</p>
<b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b>	<p><b>Tasse automobilistiche</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento della tassa inerente alle autovetture e agli autoveicoli ad uso</p>

	<p>promiscuo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>potenza fiscale superiore a 9 CV se l'immatricolazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1997;</li> <li>potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se l'immatricolazione risulta attivata dopo il 31 dicembre 1997;</li> </ul> <p>il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di ottobre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.</p> <p><b>Modalità</b> - La corresponsione della tassa può risultare eseguita presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le delegazioni dell'Automobile Club Italia;</li> <li>le agenzie di pratiche auto incaricate;</li> <li>i tabaccai compilando le apposite schede distinte in (Scheda A: per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena - Scheda B: per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es.: taxi), per gli altri veicoli (es.: autobus, autocarri, rimorchi, ciclo-motori, ecc.);</li> <li>gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con specificazione del relativo numero di conto corrente).</li> </ul>
<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Assicurazioni - Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori</b></p> <p><b>Attività</b> - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso del precedente <i>mese di ottobre</i> e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso <i>mese di settembre</i>.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Compagnie ed imprese di assicurazione.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p>
<p><b>IMPOSTE INDIRETTE</b></p>	<p><b>Imposta di bollo su fatture elettroniche</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno.</p> <p>Entro lo stesso termine è possibile versare l'imposta per il primo e secondo trimestre, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti obbligati all'emissione di fatture elettroniche soggette all'imposta di bollo.</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento può essere effettuato, tramite l'apposito servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della risoluzione n. 42/E/2019, che ha istituito i seguenti codici tributo:</p> <p>- "2523" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014".</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Acconto seconda rata IRES</b></p> <p><b>Attività</b> - Pagamento della seconda o unica rata dell'IRES.</p>

	<p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti IRES con esercizio sociale o periodo di imposta dal 1° gennaio - 31 dicembre.</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il modello F24, esclusivamente in via telematica, con il seguente codice tributo: 2002-Ires acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Acconto seconda rata IRPEF</b></p> <p><b>Attività</b> - Pagamento del secondo o unico acconto di IRPEF dovuto in base alla dichiarazione modello Redditi - PF (Persone fisiche) o modello Redditi-SP (Società di persone).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - I contribuenti persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati.</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento deve essere eseguito utilizzando il modello F24 con il seguente codice tributo: "4034-IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione".</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Acconto seconda rata IRAP</b></p> <p><b>Attività</b> - Pagamento del secondo o unico acconto dell'IRAP dovuta.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Contribuenti persone fisiche, società semplici, società di persone ed equiparati e soggetti IRES.</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento deve essere eseguito utilizzando il modello F24 con il seguente codice tributo: "3813-IRAP acconto seconda rata o acconto in unica soluzione".</p>
<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Ivie - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di secondo o unico acconto per l'anno 2021.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti a queste equiparate residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati. In caso di concessione di aree demaniali, l'Ivie è dovuta dal concessionario; nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, l'Ivie è dovuta dal locatario, anche se trattasi di immobili da costruire o in corso di costruzione.</p> <p><b>Modalità</b> - Il versamento dell'Ivie deve essere effettuato con F24 utilizzando il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "4045" denominato "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE".</li> </ul> <p>Per dichiarare il valore degli immobili situati all'estero il contribuente deve compilare il quadro RW.</p>
<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Ivafe - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di secondo o unico acconto per l'anno 2021.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti a queste equiparate residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie a titolo</p>

	<p>di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche a se pervengono da eredità o donazioni.</p> <p><b>Modalità</b> - Il versamento dell'Ivafe deve essere effettuato con F24 utilizzando il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "4048" denominato "Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE".</li> </ul> <p>In dichiarazione, i dati sulle attività finanziarie detenute all'estero vanno indicati nel quadro RW.</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Termine ultimo versamento IRAP per errata applicazione aiuti di Stato</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per il versamento dell'imposta in caso di errata applicazione dell'esonero previsto dal decreto Rilancio dl n. 34/2020) per le imprese che hanno superato il limite agli aiuti di Stato.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti che hanno fruito dell'esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto 2020, pur non rientrando nei beneficiari per supero del limite agli aiuti di Stato.</p> <p><b>Modalità</b> - L'imposta va versata senza applicare sanzioni e interessi.</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Covid 19 - Versamento rate 2020 e 2021 rottamazione ter e saldo e stralcio sospese</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per versare le rate 2020 e quelle 2021 (per l'esattezza quelle scadute il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021), della rottamazione ter e del saldo e stralcio</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti che hanno fruito della sospensione dei versamenti</p> <p><b>Modalità</b> - Le rate vanno versate utilizzando i bollettini originari</p>

## SCADENZE AGGIORNATE AL 15 NOVEMBRE 2021

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line

# L'Approfondimento

## Presentazione dichiarazioni dei redditi e IRAP – Modalità operative

---

*Entro il 30 novembre 2021, salvo che non intervenga una proroga dell'ultima ora, occorre trasmettere telematicamente le dichiarazioni dei redditi e IRAP 2021, relative ai redditi 2020.*

*Le regole per la presentazione non sono cambiate rispetto agli anni scorsi, ma, complice anche la difficoltà di compilazione di alcuni quadri, tra cui quelli relativi all'indicazione dei molteplici aiuti anti Covid, è consigliabile effettuare alcuni ultimi controlli per evitare errori e dimenticanze.*

### Regole generali sulla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP

La dichiarazione dei redditi e IRAP può essere trasmessa direttamente o mediante un intermediario abilitato.

#### Trasmissione diretta

I contribuenti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato.

In tal caso, quest'ultima **si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate**.

La prova della presentazione è data, in questo caso, dalla comunicazione dell'Agenzia attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

La presentazione telematica diretta può avvenire anche **consegnando la dichiarazione, già compilata, presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate**, che ne curerà l'invio telematico.

#### Trasmissione mediante intermediario abilitato

Qualora il contribuente si rivolga ad un intermediario abilitato per la trasmissione del modello Redditi, deve **farsi rilasciare dallo stesso intermediario**:

- una **dichiarazione** datata e sottoscritta, **comprovante l'assunzione dell'impegno a trasmettere**, per via telematica, i dati contenuti nel modello; detta dichiarazione dovrà poi precisare se il modello Redditi è stato consegnato dal contribuente già compilato o se lo stesso verrà predisposto dall'intermediario;
- la data dell'impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico **riquadro "Impegno alla presentazione telematica"**, posto nel **frontespizio** della dichiarazione;
- entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, **l'originale della dichiarazione**, firmata dal contribuente e redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle entrate, unitamente a **copia della comunicazione** dell'Agenzia (ricevuta), che attesta l'avvenuta **ricezione della dichiarazione**. L'attestazione di ricezione telematica è prova

per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione e alla restante documentazione, fino al termine del periodo previsto per l'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.



### Attenzione

La comunicazione costituisce la prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e deve essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione e alla restante documentazione per il periodo, previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Agenzia.

Gli intermediari abilitati:

- sono obbligati a trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica le dichiarazioni da loro **predisposte per conto del contribuente**;
- hanno la facoltà di accettare (e successivamente l'obbligo di inviare in via telematica) le dichiarazioni che il contribuente consegna loro **già compilate** (in tale caso, l'intermediario può chiedere un corrispettivo per l'attività prestata). Una volta accettate le dichiarazioni, vi è l'**impegno dell'intermediario alla trasmissione telematica** delle stesse.

## Dichiarazione di società ed enti non commerciali

Per i soggetti IRES, tenuti alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi delle società di capitali (modello Redditi SC9 e degli enti non commerciali (modello Redditi ENC) oltre alla trasmissione diretta e tramite intermediari è possibile la **trasmissione tramite società appartenenti al gruppo**.

Si ricorda che la dichiarazione per questi contribuenti è presentata per via telematica dai seguenti soggetti (art. 3 del D.P.R. n. 322/1998):

- contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA;
- soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770);
- soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP;
- soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione gli ISA;
- intermediari abilitati, curatori fallimentari e commissari liquidatori.

Per quanto riguarda i gruppi, la trasmissione telematica della dichiarazione relativa ai soggetti a questi appartenenti, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo **esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel**.

Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano **controllate** le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante, o tramite altra società controllata da questo, per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente.

La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo per le quali assume l'impegno alla presentazione della dichiarazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come **rappresentanti fiscali di società estere**, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.

## Dichiarazione presentata dall'estero

Per quanto attiene ai contribuenti italiani residenti all'estero, si rammenta che questi possono trasmettere la propria dichiarazione **in via telematica**, se in possesso del codice Pin.

In alternativa, la dichiarazione può essere spedita (sempreché i suddetti contribuenti non siano titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo), entro i termini, **con raccomandata o altro mezzo equivalente**, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.

La busta deve essere indirizzata:

- all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia
- via Giuseppe De Marchi n. 16
- 30175 Marghera (VE) - Italia.

Sulla stessa devono essere indicati:

- cognome e nome del contribuente;
- codice fiscale del contribuente;
- la dicitura *"Contiene dichiarazione Modello REDDITI 2021 Persone Fisiche"*.

## Presentazione in ritardo

Le dichiarazioni **trasmesse nei termini** previsti, ma **scartate** dal servizio telematico, si considerano **tempestive** se vengono **ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi** alla comunicazione dell'Agenzia che motiva lo scarto.

Le dichiarazioni presentate **entro novanta giorni** dalla scadenza del termine sono considerate **valide**, salva l'applicazione delle **sanzioni** previste dalla legge (artt. 2 e 8 del D.P.R. n. 322/1998).

Quelle presentate, invece, con **ritardo superiore a novanta giorni** si considerano **omesse**, ma costituiscono **titolo per la riscossione** dell'imposta che ne risulti dovuta.